



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
Dott. Gianluca Braghò	Primo referendario
Dott.ssa Laura De Rentiis	Primo referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 18 marzo 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;
Visto il D.M. 23 gennaio 2012;
Udito il relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro.

Premesso

Il Comune di Massalengo non inviava alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti il prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali ai sensi dell'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 114. Tale prospetto, nel quale sono elencate, per ciascun anno, le spese di rappresentanza, è allegato al rendiconto della gestione ed *"è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale"*.

Al fine di poter procedere al controllo sulle spese di rappresentanza, il Magistrato Istruttore con sollecito invitava l'ente a provvedere all'adempimento di legge.

Non essendo nel frattempo pervenuto il prospetto in oggetto, il Magistrato Istruttore chiedeva al Presidente della Sezione la fissazione della camera di consiglio per la discussione collegiale della questione.

Il Presidente fissava la Camera di Consiglio del 18 marzo 2015.

Considerato

Il disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda della Costituzione con la legge 5 giugno 2003, n. 131, contempla il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile quale garante della corretta gestione delle risorse pubbliche nell'interesse sia dei singoli enti territoriali che della comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla nota sentenza 27 gennaio 1995, n. 29).

In tale contesto il legislatore ha affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il monitoraggio su alcune voci di spesa sostenute, in particolare, dagli enti locali. E' annoverata fra queste tipologie di controllo la competenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti circa l'esame del prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali ai sensi dell'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 114. Tale prospetto, nel quale sono elencate, per ciascun anno, le spese di rappresentanza, è allegato al rendiconto della gestione ed *"è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale"*.

Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione del comma 16 citato, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali.

Con la deliberazione Lombardia n. 151/2012/INPR del 26 aprile 2012, questa Sezione ha definito le linee guida per l'esame dei prospetti sulle spese di rappresentanza, indicando criteri uniformi di verifica, sia di carattere sostanziale sia di carattere procedimentale.

L'invio del prospetto costituisce un obbligo per l'ente locale e l'omissione impedisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte di effettuare la verifica su tale voce di spesa, invitando eventualmente l'ente comunale a porre in essere misure correttive, ove necessario.

L'inadempimento è ancora più rilevante se si considera che il sollecito inviato con nota prot. n. 2322 del 6.03.2015 ha fissato il giorno 16.03.2015 quale termine ultimo per provvedere.

Il termine è trascorso senza che l'Amministrazione abbia trasmesso il prospetto o giustificato l'inadempienza.

La Sezione, pertanto, non può che rilevare l'inadempienza all'obbligo di cui dell'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 114.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

accerta

l'inadempienza all'obbligo di cui dell'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 114;

dispone

la trasmissione della presente pronuncia:

- al Sindaco del Comune di Massalengo e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- all'Organo di Revisione;

che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge.


Il Magistrato Estensore

(Sara Raffaella Molinaro)



Il Presidente

(Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria

2-6 MAR 2015

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

